

## AMMORTIZZATORI SOCIALI

### Decreto Legge "Cura Italia"

#### CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (Cigo) e ASSEGNO ORDINARIO (FIS)

| PERIODO                                      | CAUSALE               | DURATA              | REQUISITO LAVORATORI   |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Dal 23 febbraio 2020 (comunque entro agosto) | "Emergenza Covid -19" | Massimo 9 settimane | Non è richiesta l'anzianità lavorativa di 90 giorni<br>Il lavoratore deve risultare dipendente al 23 febbraio 2020 |

- Non si applicano le previsioni in materia di comunicazioni preventive, tempi del procedimento e durata ma viene fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
- La domanda va presentata dall'Azienda entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa
- I periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste
- Non è dovuta la contribuzione addizionale a carico azienda
- L'assegno ordinario (FIS), per il periodo indicato (dal 23 febbraio) e nell'anno 2020, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti

### CIGO per aziende che si trovano già in CIGS

- La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (previsto anche per gli stessi lavoratori già in CIGS a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività)
- Massimo 9 settimane
- Il periodo di CIGO (concesso per causale COVID 19) non è conteggiato
- Non è previsto il contributo addizionale per l'Azienda

### Assegno Ordinario per chi ha Assegni di Solidarietà (FIS)

- I datori di lavoro che avessero trattamenti di assegni di solidarietà in corso, possono chiedere l'assegno ordinario con causale "Covid 19" anche per gli stessi lavoratori, a copertura delle ore di lavoro residue
- Periodo non superiore a 9 settimane.
- I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario (Causale COVID 19) non sono conteggiati ai fini dei limiti

### Cassa Integrazione in Deroga (Regioni)

| REQUISITO AZIENDA   | CAUSALE  | DURATA   | REQUISITO LAVORATORI                           | PROCEDURA  |
|---|----------|--|--|--|
| Datori di lavoro del <u>settore privato</u> per i quali <u>non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario</u> (no lavoro domestico) | COVID 19 | Fino a un massimo di 9 settimane<br><br>Riconosciuta contribuzion e figurativa | Essere in forza alla data del 23 febbraio 2020 | <u>Accordo</u> che può essere concluso <u>anche in via telematica</u> (con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) <u>per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti</u> |

La Cassa in Deroga è concessa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS